

STUDIO LEGALE

AVV. ROBERTA BERTOLANI

Spett. **ITALFERR S.p.A.**
Via Vito Giuseppe Galati 71
00155 Roma
c.a. Responsabile della Unità Organizzativa Gestione Costruzioni competente
proc-aut-espro@legalmail.it

p.c.

Spett. **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**
Piazza della Croce Rossa 1
00161 Roma
rft-dto@pec.rfi.it; segreteriaacda@pec.rfi.it

Spett. **Regione Lombardia**
Infrastrutture e Trasporti
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Spett. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Via Nomentana 2
00161 Roma
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it; dg.tf@pec.mit.gov; dgt.nordovest@pec.mit.gov.it;

Spett. **Comune di Vanzago**
Ufficio Tecnico
Via Garibaldi 6
20010 Vanzago (Mi)

11 dicembre 2020

Oggetto: Potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona, tratta Rho-Gallarate, Progetto del quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo Y (C.U.P. J31J05000010001):

Avviso di avvio del procedimento ex art. 166, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. finalizzato alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

OSSERVAZIONI

Via Carlo Poma n. 4
20129 Milano

Tel. 02. 55.18.62.08 - Fax. 02. 53.93.890
Mob. 338.299.38.31

Patrocinante in Cassazione

roberta.bertolani@milano.pecavvocati.it

rb@avvocatobertolani.it
P.IVA 03428190965



ConsulEntilocali

OSSERVAZIONI
CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUDIZIONE PERSONALE AI FINI
DELL'ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA
AL LOCALE IMMONDEZZAIO CONDOMINIALE.

Formulo la presente in nome e per conto del **CONDominio LA FILANDA 7, Via Madre Teresa di Calcutta 1/3, Vanzago** (CF 93534390153) in persona dell'Amministratore pro tempore, PRA.GI. S.r.l. nella persona del dott. Andrea Duo (CF DONDR90B06H264I) che, con me, sottoscrive, per conferire mandato ad assisterlo nel procedimento e per significare quanto segue.

Il Condominio La Filanda 7 risulta – per quanto consta dalla documentazione esaminata – tra i soggetti inseriti nel piano particellare di esproprio di cui all'opera in oggetto, con la denominazione “Condominio di Via Madre Teresa di Calcutta”, **numero d'ordine 12, e numero di piano 108**, per l'esproprio del mappale 659, foglio 1, da destinata alla realizzazione a sede stabile della ferrovia e delle sue dipendenze.

Con le presenti osservazioni, intende, da un lato, sinteticamente rappresentare le ragioni della propria ferma opposizione alla realizzazione dell'opera e, dall'altro, evidenziare come **l'espropriazione prevista dal piano particellare di esproprio priverà il Condominio dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti, al servizio delle 135 unità immobiliare che compongono il Condominio (*infra*).**

Segnatamente, mio tramite, il Condominio,

Premesso che:

- Nel 2011, a seguito della pubblicazione del Progetto Definitivo per Appalto Integrato e conseguente avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità, il sottoscritto aveva presentato nuove osservazioni, in cui sottolineava:
 1. che l'impatto provocato dal 3° e 4° binario (tra Parabiago e Rho) è devastante, quindi inaccettabile
 2. che in un contesto territoriale così densamente urbanizzato è impensabile proporre di collocare altri binari oltre gli esistenti.
 3. che per rimediare ad un impatto ambientale, che peggiora lo stato di fatto, vengono proposte soluzioni di mitigazione del rumore che peggiorano la qualità della vita (barriere fonoassorbenti di altezza tale da pregiudicare vista, luce ed aria) di chi ci vive (“dirimpettai”), ma anche di tutta la popolazione per l'effetto “barriera architettonica” che aumenta al posto che diminuire,

4. che vi sono questioni, certamente non secondarie, quali le vibrazioni, le polveri e, più in generale la sicurezza, a cui va data risposta esaustiva,
 5. **che**, oltre alle osservazioni relative a questioni di merito sopra evidenziate, va fatto presente che il metodo adottato NON è ACCETTABILE! Si è voluto mettere i singoli cittadini di fronte al fatto compiuto e con tempo molto ristretto e in grosse difficoltà per reperire le informazioni utili atte a presentare pertinenti osservazioni, visto il numero degli elaborati progettuali da esaminare.
- La delibera CIPE di approvazione del Progetto Definitivo n. 33 del 13/5/2010 è stata annullata dal TAR con Sentenza n. 01914 del 9/7/2012 e tale annullamento è stato confermato in secondo grado dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 06959 del 21/12/2012, annullando per l'effetto il Progetto Definitivo stesso;
 - Nel 2014, a seguito della ripresentazione del Progetto Definitivo dopo l'annullamento, alcuni condomini hanno proposto, anche a tutela dei beni comuni, ricorso innanzi al Tar Lombardia, onde ottenere l'annullamento del Parere del Ministero dell'Ambiente n. 1509/2014.
 - Il Progetto Definitivo è stato integrato e aggiornato nel 2018 in recepimento delle richieste del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il cui parere è stato, parimenti, impugnato da alcuni condomini, anche a tutela dei beni comuni.

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

Il Progetto Definitivo aggiornato nel 2018 non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle versioni precedentemente presentate e già oggetto di vasta e decisa opposizione da parte dei cittadini interessati. Permangono i gravi impatti ambientali sulle zone residenziali situate lungo la linea ferroviaria e in generale su tutti i paesi interessati, impatti che non sono stati assolutamente ridotti, ma anzi, a volte, peggiorati.

Questa è un'ulteriore dimostrazione che il potenziamento della tratta non è realizzabile con accettabili margini di sostenibilità e sicurezza nel corridoio infrastrutturale a disposizione, stretto tra le abitazioni immediatamente adiacenti alla ferrovia, tanto che gli impatti generati dal progetto non risultano adeguatamente mitigabili. Infatti, più si entra nel dettaglio della progettazione e più risulta evidente che lo spazio esistente è troppo limitato per il potenziamento previsto e quindi viene forzatamente occupato altro spazio, andando ad interferire pesantemente con il territorio circostante, con gravi ripercussioni lungo tutta la tratta, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio. E di questo passo una successiva fase di progettazione esecutiva potrebbe riserbare ulteriori peggioramenti.


Con le presenti osservazioni il sottoscritto intende quindi ribadire innanzi tutto la propria totale contrarietà al progetto, per i seguenti motivi:

1. Il progetto di cui trattasi è inadeguato ed inattuabile perché non tiene in nessuna considerazione l'impatto ambientale, i vincoli paesaggistici, storici, le zone di rispetto in ambito ferroviario, il benessere e la salute dei Cittadini che sarebbero irreparabilmente compromessi dalla sua realizzazione.

2. Si fa inoltre presente che il progetto definitivo comporterebbe, oltre a quanto sopra, una radicale trasformazione in senso peggiorativo dell'assetto urbano dell'intera VANZAGO con la separazione dicotomica di due zone mediante la costruzione di una vera e propria "muraglia" e ciò in contrasto con il costoso e notevole riassetto urbanistico.

IN PARTICOLARE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CONDOMINIO LA FILANDA 7:

Dalla documentazione di cui i miei assistiti hanno potuto prendere visione, l'espropriazione delle aree comuni del Condominio riguarderà, oltre che le pensiline ed una porzione del giardino condominiale, **l'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti**, contrassegnata con una freccia nella immagine che segue:



Per effetto della espropriazione, il Condominio non solo rimarrà del tutto privo dell'area di stoccaggio dei rifiuti ma in ragione delle caratteristiche strutturali dello stesso, **privo di soluzioni alternative**, considerato che l'attuale localizzazione è l'unica in grado di soddisfare le prescrizioni dell'art. **3.4.58 del Regolamento di igiene** tipo approvato da Regione Lombardia, ribadite dalla corrispondente norma del regolamento di igiene locale che, nel descrivere le caratteristiche del locale immondezzaio, prevedono, tra l'altro, che i locali debbano avere superficie adeguata (n.d.r. nel caso di specie alla **raccolta di rifiuti per 135 unità immobiliari**) ed essere ubicati ad una distanza minima di 10 metri dai locali di abitazione.

Si noti, inoltre, che, allo stato, considerato che il Condominio la Filanda n. 7 è il più grosso, per unità abitative ospitate, dell'intero territorio comunale la raccolta rifiuti è gestita in Convenzione con Gesem, come prevede l'art. 7 del Regolamento di Gestione dei servizi di igiene urbana, approvato dal Comune di Vanzago, in collaborazione con Gesem, società in house della amministrazione comunale deputata alla gestione del servizio raccolta rifiuti, e che la menzionata convenzione prevede che l'area di stoccaggio debba essere accessibile, dalla strada, ai mezzi di raccolta.

Considerata, dunque l'esigenza di garantire una superficie adeguata, la distanza di almeno 10 mt dalle unità immobiliari e, in virtù della convenzione di cui all'art. 7 del Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana, il transito di autoveicoli e mezzi satellite per il servizio di raccolta, le porzioni residue del complesso condominiale non hanno caratteristiche idonee per poter ospitare un nuovo locale immondezzaio. In particolare, per le anzidette ragioni, non potranno essere utilizzate né l'area centrale adibita a giardino, né le restanti porzioni di giardino ovvero l'area di cantiere alle spalle dell'immobile, peraltro di proprietà.

In presenza di tali circostanze, il vincolo preordinato all'esproprio è certamente illegittimo, nella parte in cui priva il Condominio dell'unica possibile soluzione per lo stoccaggio dei rifiuti.

Il vincolo è altresì illegittimo nella misura in cui non rispetta la distanza prevista dall'art. 49 del d.p.r. 753/1980.

Per i suddetti motivi, il Condominio

CHIEDE

- che il progetto non venga realizzato, in quanto eccessivamente invasivo e impattante.
- in ogni caso, anche ai sensi e per gli effetti, degli articoli 7 e ss. l. 241/90 di essere sentito prima che il procedimento sia concluso, al fine di meglio rappresentare alle amministrazioni in indirizzo le circostanze di fatto sopra esposte in merito all'area di stoccaggio dei rifiuti, evidentemente sfuggite in fase di istruttoria nonché, in via subordinata, di ridefinire l'area soggetta ad esproprio con modalità tali da non sottrarre al Condominio lo spazio necessario per un servizio essenziale, quale è lo smaltimento dei rifiuti.

Si precisa che con le presenti osservazioni, il Condominio mio assistito non intende rinunciare, alla indennità eventualmente spettante ed alla sua corretta quantificazione nel caso in cui il progetto venga realizzato, né tanto meno a contestazioni relative alla quantificazione di tale indennità, né tanto meno alle azioni avverso gli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, del procedimento di approvazione dell'opera pubblica.

Né tanto meno, sempre nella denegata ipotesi di realizzazione del progetto, intende rinunciare al risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente, che dunque sin da ora chiede, derivanti dalla necessità di reperire, altrove, altra idonea area di stoccaggio rifiuti.

Si allega visura camerale della società Pra.gi s.r.l..

Avv. Roberta Bertolani

Per il Condominio la Filanda 7
Pra.gi s.r.l.
Dott. Andrea Duo